

29 aprile 2014

parAdigmi



Metti "mi piace"  
sulla nostra  
pagina  
Facebook per avere  
queste informazioni  
in tempo reale

<https://www.facebook.com/pages/Paradigmi-Srl/148118011892557?ref=hl>

## Prossimamente

- ◆ Corsi per addetti al pronto soccorso a partire dal 21 maggio (per aziende Gruppi B-C)
- ◆ Corsi lavoratori e preposti su richiesta

## CARRELLI ELEVATORI SU STRADA: ULTIME NOVITA'

Dopo qualche fase di passaggio, che avevamo già descritto nel precedente numero del Bollettino (*Bollettino informativo di gennaio 2014*), è uscito il **Decreto Dirigenziale del Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 752 del 14 gennaio 2014**, in vigore dal 19 febbraio, che fissa i requisiti minimi obbligatori per consentire la circolazione su strada per: carrelli elevatori, trasportatori o trattori, non immatricolati e sprovvisti di carta di circolazione, che circolano su strada per brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a carico.

Il decreto consente a tali veicoli di effettuare BREVI E SALTUARI spostamenti su strada ai fini di collegare diversi reparti degli stabilimenti o magazzini o per effettuare operazioni di carico e scarico.

Le condizioni da rispettare (previa autorizzazione) sono le seguenti:

1. Deve essere rispettata la **velocità massima** di 10 km/h;
2. Il carrello deve essere munito di una scheda tecnica sottoscritta in originale dal costruttore contenente determinati dati identificativi;
3. Deve essere munito dei **dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione** previsti per le macchine operatrici e di **girofarò**;
4. Deve essere dotato di **pannelli retro riflettenti a strisce bianche e rosse** (o analoghi sistemi) atti a segnalare l'ingombro dei dispositivi di sollevamento ovvero le parti a sbalzo di sezione ridotta;
5. Deve essere munito di almeno un dispositivo **retrovisore** collocato sul lato sinistro che consenta la visibilità verso il retro nonché, se munito di cabina con parabrezza, di un dispositivo **tergicristallo**;
6. Deve essere munito di un sistema di frenatura, agente su almeno un asse, che consenta il graduale arresto del veicolo;
7. Deve essere munito dello specifico simbolo attestante la rispondenza alla direttiva 2006/42/CE e successive modificazioni (direttiva macchine);
8. Deve essere munito delle certificazioni, rilasciate dal costruttore, di rispondenza alla direttiva macchine e alla normativa sulla compatibilità elettromagnetica;
9. Deve essere accompagnato (salvo situazioni di particolare semplicità descritte dal decreto ministeriale 14 giugno 1985) da **personale a terra che agevoli le manovre.**

Per ottenere l'autorizzazione alla circolazione saltuaria del carrello, occorre rivolgersi all'**Ufficio motorizzazione civile competente**, che, provvederà, previo benestare dell'Ente proprietario della Strada, a rilasciare al richiedente un'autorizzazione di validità ANNUALE (prorogabile). Restano in vigore le autorizzazioni alla circolazione già rilasciate in conformità al decreto del Ministero dei Trasporti del 28 dicembre 1989, ed è consentita la proroga di validità, con le medesime modalità in vigore all'atto della precedente autorizzazione, purché la stessa non sia scaduta in prima del **31/12/2007**.

## IL NUOVO DECRETO RAEE

Il 12 aprile è entrato in vigore il **D.Lgs. 49/2014** (attuativo della Direttiva 2012/19/UE), che introduce importanti novità sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Fra le principali novità:

**Il principio dell'uno contro zero:** I distributori di Apparecchi Elettrici ed Elettronici con una superficie di vendita superiore ai 400 mq sono obbligati al ritiro gratuito di piccoli elettrodomestici (cm 25), anche se il consumatore non acquista alcun elettrodomestico (il cosiddetto “*uno contro zero*”), mentre per i piccoli distributori è una facoltà (i dettagli di questa nuova modalità di ritiro saranno definiti con un successivo Decreto che definirà le procedure operative semplificate).

In ogni caso i distributori continueranno a ritirare gratuitamente dal consumatore, al momento dell'acquisto, l'equivalente apparecchiatura usata per depositarla in appositi luoghi di raggruppamento (*principio dell'uno contro uno*).

**Pannelli fotovoltaici.** Gli effetti delle nuove disposizioni sono estesi a tutte le apparecchiature e applicate sin da subito ai pannelli fotovoltaici, fino ad oggi esclusi.

**Obiettivi di raccolta più elevati.** Fino al 31 dicembre 2015, il tasso medio di raccolta differenziata annua dei RAEE domestici dovrà essere di almeno 4 kg per abitante (un valore già raggiunto ma ora messo in pericolo dalla crisi economica). Dal 1° gennaio 2016 il peso totale dei RAEE raccolti dovrà essere pari ad almeno il 45% del peso medio delle AEE immesse sul mercato nei 3 anni precedenti. Dal 1° gennaio 2019, poi, il peso dei RAEE raccolti dovrà salire ad almeno il 65% o, in alternativa, all'85% del peso dei RAEE generati. Il raggiungimento di questi obiettivi rimane di competenza dello Stato.

*Indicativamente sarà necessario arrivare in pochi anni a circa 10 kg/anno di RAEE raccolti per ogni abitante.*

**Trattamento.** Il Decreto stabilisce che tutti i RAEE raccolti separatamente siano sottoposti ad un “trattamento adeguato”. La possibilità di introdurre standard di qualità più elevati (con le relative modalità di verifica), “in conformità alle norme minime di qualità definite dalla Commissione Europea”, viene demandata a un futuro Decreto che il Ministero dell'Ambiente determinerà con la collaborazione del Centro di Coordinamento RAEE e dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).

Il **30 marzo 2014** è entrato in vigore il **D.Lgs. 27/2014**, che definisce le nuove regole per l'utilizzo di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettroniche (AEE). Il Decreto definisce anche in modo più esplicito gli obblighi per tutti i soggetti della filiera, compresi importatori e distributori, in particolare **marcatore CE** (a carico dei fabbricanti) e **dichiarazione di conformità** (redatta secondo la norma EN 50581:2012).

## LA TASSAZIONE DEI RIFIUTI

Nell'ultimo periodo abbiamo vissuto un periodo di grande confusione relativamente alla tassazione / tariffazione dei rifiuti urbani. Questo tributo interessa sia imprese che cittadini, con la differenza che le imprese hanno da tempo la possibilità di usufruire di una decurtazione della superficie tassabile, sulla base del fatto che una parte dei rifiuti prodotti vengono raccolti e portati a smaltimento (o a recupero) da parte di imprese specializzate. Ad esempio uno stabilimento da 3000 mq, di cui però 1000 destinati a uffici e 2000 a produzione, può avere una tariffa al metro quadro differente per le due zone e se i rifiuti prodotti (es. imballaggi) sono raccolti da imprese specializzate mediante uno specifico contratto, ecco che il tributo per l'area produttiva può ridursi anche del 50 - 70 %.

Il passaggio dalla TIA o TARSU alla TARES prima (2013) e ora alla TARI (Tassa sui Rifiuti) ha determinato una grande confusione, senza che sia mai emersa l'idea di qualche incentivo per la riduzione dei rifiuti prodotti. In particolare la Legge 147-2013 (Legge di stabilità 2014) ha introdotto due commi parzialmente contraddittori:

- ⇒ *“Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune, con proprio regolamento, può prevedere riduzioni della parte variabile proporzionali alle quantità che i produttori stessi dimostrino di avere avviato al recupero” (comma 649);*
- ⇒ *“Il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero” (comma 661).*

Da un lato si dice che se uno stabilimento produce prevalentemente rifiuti speciali e questi sono avviati ad un corretto "trattamento" (si deve intendere raccolta e avvio a smaltimento o recupero, che il produttore dovrà documentare al Comune), la zona produttiva non è assoggettata alla TARI, che invece si pagherà solo per uffici, mensa o altre zone di servizio. Chi produce invece speciali assimilabili agli urbani, purché questi siano avviati a recupero (cosa semplice ad esempio per imballaggi di carta, plastica o legno) ha diritto ad una riduzione in funzione della quantità. Questi due principi sono belli e sacrosanti, peccato che il secondo sia dichiarato due volte: nel comma 661 in maniera perentoria, mentre nel 649 è previsto un regolamento comunale, facoltativo, che può ammettere questo sconto.

### Quindi che si fa?

L'ex ministro dell'Ambiente Orlando ha pubblicato una Circolare il 1° febbraio che dava la precedenza al Comma 649, quindi lasciando ad ogni comune la facoltà di regolamentare o meno.

Ora con il **Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale”** il Governo Renzi, di cui Orlando fa ancora parte ma spostato dall'Ambiente alla Giustizia, ha dato la prevalenza al comma 661, contestualmente abolendo anche la lettera f) del comma 679 *“superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa”* laddove il Comune con proprio regolamento può prevedere riduzioni ed esenzioni. Pertanto la precedente interpretazione viene annullata, creando un vantaggio per le aziende che dovrebbero almeno come tendenza generale pagare un tributo minore. Resta da vedere se i cittadini dovranno compensare questa differenza.



Via della  
Costituzione, 30  
41058 VIGNOLA (MO)  
c.f. e p. iva  
02813710361

Telefono:  
059-765293

Fax:  
059-7703316

[posta@paradigmi.net](mailto:posta@paradigmi.net)

abbiamo una sede anche  
a CADELBOSCO DI SOPRA  
in via Matteotti 2/1

[www.paradigmi.net](http://www.paradigmi.net)

Organismo accreditato da ACCREDIA  
Body accredited by ACCREDIA



*Il 30 aprile 2014  
scade il termine  
per presentare il  
Modello Unico di  
Dichiarazione  
ambientale  
(MUD)*

## Il DURC sarà scaricabile da internet

Il D.L. 34/2014, entrato in vigore il 21/03/2014 e in attesa di conversione, prevede la completa smaterializzazione del DURC, con il superamento quindi dell'attuale sistema, che impone ripetuti adempimenti burocratici alle imprese.

Il Decreto prevede che, a far data dall'entrata in vigore di un successivo decreto attuativo, chiunque potrà verificare la regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile in tempo reale e con modalità esclusivamente telematiche. ***Il DURC sarà quindi scaricabile da internet inserendo il codice fiscale del soggetto.***

Il nuovo DURC avrà validità anche ai fini del requisito di regolarità contributiva di cui all'art. 38 del Codice dei contratti pubblici.

## Depositi GPL: modificata la norma tecnica

Con il Decreto del 5 marzo 2014 del Ministero dell'Interno è stato modificato il DM 14 maggio 2004 sulle prescrizioni tecniche per i depositi GPL di volume inferiore a 13 mc (si tratta dei normali "bomboloni" GPL diffusi in aziende e abitazioni dove non è presente la rete del gas metano).

Le modifiche si applicano ai depositi di nuova installazione o a quelli esistenti nel caso di modifiche o ampliamenti.

Per le modifiche si rimanda al testo di legge:

<http://tinyurl.com/puldpl>

## Nuova sezione del D.Lgs. 81/08

Il D. Lgs. 81/2008 ha una sezione in più: è stato infatti pubblicato il D. Lgs. 19/2014 (attuazione della Direttiva 2010/32/UE), che ha inserito il nuovo Titolo X-bis, sulla **PROTEZIONE DALLE FERITE DA TAGLIO E DA PUNTA NEL SETTORE OSPEDALIERO E SANITARIO.**

Si tratta di un tema molto specifico, infatti il nuovo titolo si applicherà solo nel settore sanitario e ospedaliero, e con lo scopo di prevenire ferite e infezioni causate da dispositivi medici taglienti. Questo tipo di infortuni è infatti molto temuto soprattutto nei reparti dove è alto il rischio di malattie infettive.

Qualora la valutazione dei rischi evidenzia la possibilità di ferite da taglio o da punta, il datore di lavoro deve applicare idonee misure di prevenzione, fra cui il divieto di "rincappucciamento" manuale degli aghi delle siringhe usate, idonee procedure, formazione dei lavoratori e predisposizione di misure di emergenza.

Paradigmi Srl è una società di consulenza e servizi, operante in diverse aree dell'Italia centro-settentrionale. La società è stata costituita nel 2002, su iniziativa dell'amministratore, che aveva maturato in precedenza un'esperienza decennale nel settore, e di un gruppo di professionisti con i quali erano state avviate importanti collaborazioni e sinergie. Gli ambiti di intervento sono molto numerosi, e possono essere riassunti in servizi tecnici e di consulenza negli ambiti della **sicurezza sul lavoro, l'ambiente e la qualità**. Fra le altre specializzazioni si segnalano i servizi in materia di **acustica ambientale e tecnica**, sulla tutela dei **dati personali**, e le attività di **formazione**, per le quali Paradigmi collabora con altri professionisti e società per offrire una vasta gamma di soluzioni alla clientela.